**Allegato 1 – Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non sostanziali**

Sommario

[**Elenco di opere non soggette né a deposito e né autorizzazione presso la Regione Marche** 2](#_Toc70578455)

[**ELENCO RILEVANTI** 3](#_Toc70578456)

[**ELENCO PRIVI DI RILEVANZA** 5](#_Toc70578457)

[**1.** **Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.** 5](#_Toc70578458)

[**2.** **Elenco degli interventi** 6](#_Toc70578459)

[**ELENCO VARIANTI NON SOSTANZIALE** 11](#_Toc70578460)

**Elenco di opere non soggette né a deposito e né autorizzazione presso la Regione Marche**

Ai sensi della **legge 27 luglio 2004, n. 186** e ss.mm.ii., di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, non sono di competenza Regionale e quindi non devo essere presentati alla medesima, i seguenti interventi:

1. I lavori pubblici di interesse statale
2. o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato.

Le strutture competenti sono:

1. **Stazione appaltante**: art. 5 comma 2-ter;

(si riportano in sintesi alcune parti del comma)

*“[…]la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni* *di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 […], ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014[…].*

*L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso* ***l'archivio informatico nazionale delle******opere pubbliche-AINOP****,[…].*

*Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”*

1. **Consiglio superiore dei lavori pubblici** o dai **provveditorati interregionali per le opere pubbliche**: art. 5 comma 2-quater; 2-quinquies;

(si riportano in sintesi alcune parti del comma 2-quater e 2-quinquies)

*“In relazione ai progetti […] approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008[…], e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il* ***31 dicembre 2021****, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il* ***31 dicembre 2020*** *e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Consiglio superiore dei lavori pubblici*** | ***Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche*** |
| *per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro* | *per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro* |
| *Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.* |  |

*(2-quinquies) In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.*

*I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'****archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP*** *[…]. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)).*

**ELENCO RILEVANTI**

**Interventi rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici**

È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 e 2 limitatamente a valori di accelerazione compresi tra 0.20g e 0.25g;
2. le nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche, ad eccezione di quelle realizzate nelle zone a bassa sismicità (Zona 3). In tale raggruppamento ricadono le costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale ricadenti in classe d’uso II. Una elencazione assolutamente non esaustiva è la seguente:
	* edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza (h) e la minore dimensione in pianta (b) superiore a 3 ((h/b)[[1]](#footnote-1)> 3, tenuto conto di eventuali giunti sismici);
	* ciminiere, torri, vani ascensori esterni, serbatoi e silos (con altezza superiore ai 10 metri);
	* complesse strutture idrauliche (opere di sbarramento, opere di ritenuta, opere di difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d’acqua, etc., di altezza maggiore di 10 metri);
	* particolari strutture strallate (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere di altezza libera superiore ai 10 metri);
	* costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
	* costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
	* costruzioni calcolate con fattori di comportamento aventi valore base (qo) maggiore di quello suggerito dalle NTC 2018 (Tabella 7.3.II);
	* opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 6 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, ancoraggi, placcaggi, chiodature, gabbionate, palificazioni, terre armate, vasche interrate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche qualora non strutturalmente giuntate;
3. gli interventi nelle zone sismiche 1 e 2 relativi ad edifici pubblici o privati di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Rientrano in tale gruppo:

* Interventi di adeguamento o di miglioramento su costruzioni in classe d’uso III e IV;
* Nuove costruzioni in classe d’uso III e IV;

Sono da ritenersi ricompresi in tale fattispecie, In aggiunta alle strutture e agli edifici di competenza statale di cui agli allegati A e B del decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 21/10/2003, i seguenti edifici e strutture di competenza regionale:

* + Edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile:

*Edifici:*

* Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione Provinciale, di Amministrazioni Comunali, di Comunità Montane limitatamente a quelli ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza;
* Strutture individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.). e centri funzionali di protezione civile;
* Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;
* Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;
* Sedi delle Aziende Unità Sanitarie Locali limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza;
* Centrali operative 118;

*Infrastrutture*:

* Vie di comunicazione regionali, provinciali e comunali, ed opere d’arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;
* Porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;
* Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
* Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
* Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;
* Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione);
* Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;
	+ Edifici e opere infrastrutturali assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso:

*Edifici*

* Edifici scolastici di ogni ordine e grado;
* Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, mostre, etc.);
* Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, etc.);
* Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003;
* Stadi e impianti sportivi;
* Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, ospizi, orfanotrofi, etc.);
* Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibiti al commercio (grandi strutture di vendita e centri commerciali come rispettivamente definiti agli artt. 25 e 31 del Regolamento Regionale 02 marzo 2015, n. 1) suscettibili di grande affollamento;
* Strutture a carattere industriale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi.

*Infrastrutture*

* Stazioni per il trasporto pubblico;
* Impianti di depurazione;

**ELENCO PRIVI DI RILEVANZA**

**Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**

Ambito di applicazione ed efficacia.

Ai sensi dell’art. 94bis del D.P.R 380/01 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono **esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito**, di cui agli artt. 8 e 8bis della Legge Regionale 1 del 04/01/2018 (“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche delle Marche”).

Ai fini del presente atto, si intendono “**privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati **nell’elenco A**, e di interventi su costruzioni esistenti individuati **nell’elenco B,** di seguito riportati.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati negli elenchi del presente Allegato comporta l’esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

* di più d’una delle nuove costruzioni individuate nell’elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano realizzate in continuità e comunque poste ad una distanza non inferiore all’altezza del manufatto stesso e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;

ovvero

* di più d’uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l’insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, se portano ad altra tipologia di intervento non prevista dal presente Allegato, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

1. **Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.**

Il presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente Allegato.

La documentazione necessaria è costituita da:

* la dichiarazione (relazione di asseverazione) presente nel titolo abilitativo comunale a firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi A e B;
* la relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quale ipotesi indicata negli elenchi A e B si fa riferimento. Occorre valutare e dimostrare analiticamente che siano rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
* Relazione Geotecnica e Relazione Geologica (ove necessario).
* l’elaborato grafico: quotato, comprensivo di piante e sezioni.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo.

**Definizioni**

* per le costruzioni edili:
	+ le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
	+ i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali, escluse le fondazioni;
* per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche:
	+ le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Nella descrizione degli interventi, gli aggetti e gli sbalzi sono consentiti solo se esplicitati.

**Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni**

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato soggetti a titolo abilitativo edilizio, l’osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA, e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

1. **Elenco degli interventi**
2. ***Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici***
	1. *Tettoie, serre e opere assimilabili*
		1. Tettoie, strutture di sostegno leggere con copertura e chiusure in materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,20 m.
		2. Serre, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 4 m.
		3. Pergolati di altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture leggere (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2.
		4. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi complessivamente peso proprio (G1) e permanente portato (G2) ≤ 0,50 kN/m2.
	2. *Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche*
		1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.
		2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2.
		3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra ≤ 2 m e volume < 5.000 m3.
		4. Opere idrauliche trasversali di altezza minore di 2 metri prive di ancoraggi;
		5. Opere idrauliche longitudinali con funzione di sostegno di altezza minore di 3 metri prive di ancoraggi.
		6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m.
		7. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
	3. *Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili comprese le relative fondazioni ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici*
		1. Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2.
		2. Locali per impianti tecnologici (sia in opera sia prefabbricati) ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m.
		3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos interrati o fuori terra, con altezza massima complessiva ≤ 3,50 m e di volume ≤ 30 m3.
		4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 3,00 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento.
		5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2.
		6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m.
		7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate di altezza ≤ 3,5 m.
		8. Pensiline per fermata autobus < 5,00m2.
		9. Campo da padel tennis.
	4. *Altre opere o manufatti, impianti comprese le fondazioni*
		1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
		2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
		3. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie esposta al vento ≤ 20 m2;
		4. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 12 m;
		5. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti.
		6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.
		7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
		8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.
		9. Prefabbricati su ruote e container singoli.
		10. Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica.
	5. *Strutture temporanee*
		1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche.
		2. Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.
		3. Riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenza nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Provincie e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d’uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d’uso al piano terra senza incrementi di carico).
		4. Installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano.
	6. *Rampe e scale*
		1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
		2. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m.
		3. Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
	7. *Manufatti ed elementi assimilabili*
		1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.
3. ***Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici***
	1. *Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente*
		1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta pari non superiore al 10% della superficie dell’unità immobiliare sul piano di riferimento e comunque non superiore 20,00m2. La struttura di sostegno non deve risultare in falso.
		2. Pensiline sopra finestra o portoncini d’ingresso, con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m2 realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2.
		3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2.
		4. Chiusure di logge e portici con infissi di altezza ≤ 3,50 m dal piano di calpestio.
		5. Tende parasole retraibili di tutti i tipi.
	2. *Manufatti interni*
		1. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,8 kN/m2.
		2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.
	3. *Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura*
		1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
		2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2
		3. Sostituzione di manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso.
		4. Rifacimento di elementi dell’orditura “secondaria”, del tavolato, della pannellatura e del manto, di coperture in legno o in acciaio, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 10% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
		5. Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo ≤ 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
		6. Sostituzione, modifiche di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
		7. Realizzazione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, di superficie ≤ 1 m2 purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
		8. Inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture collegate agli elementi strutturali portanti.
	4. *Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura*
		1. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano
		2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
		3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio ne aumentino i carichi.
		4. Realizzazione, modifica di elementi divisori interni privi di carattere portante, purché di altezza ≤ 4 m.
		5. Realizzazione di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 0.5 m2 e larghezza massima di 0,50 m non reiterata nell’ambito della stessa parete.
		6. Riparazioni localizzate (quali risarciture e cuciture di singole lesioni) e chiusure di nicchie nelle murature con interventi di cuci-scuci.
		7. Interventi di ripristino dei copriferri ammalorati su elementi in c.a.
		8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 5% dello sviluppo totale dell’intero impianto di fondazione.
	5. *Scale, soppalchi, rampe*
		1. Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare.
		2. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 15 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante.
		3. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di edificio con struttura prefabbricata a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, di superficie ≤ 30 m2 no cumulabili, con carico variabile ≤ 2 kN/m2.
	6. *Impianti, ascensori*
		1. Impianti (pannelli solari, fotovoltaici, antenne tv, generatori eolici etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,35 kN/m2 purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
		2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1.
		3. Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche senza intervento sulle strutture portanti.
	7. *Demolizioni, rimozioni*
		1. Demolizioni di pertinenze, di opere accessorie qualora la demolizione non rechi pregiudizio per la sicurezza e stabilità della costruzione principale.
		2. Demolizioni di edifici isolati
	8. *Manufatti ed elementi assimilabili*
		1. Altri interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

**ELENCO VARIANTI NON SOSTANZIALE**

**Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale**

*Definizioni specifiche*

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti. Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale:

1. se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base Vr , le caratteristiche di sollecitazione massime (M, N, T) sugli elementi strutturali;
2. se si realizzano in corso d’opera interventi rientranti tra quelli previsti nell’”*elenco privi di rilevanza sopra*” al presente atto (interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità).

Per contro, sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Fra le **VARIANTI che rivestono CARATTERE SOSTANZIALE** rientrano, **ad esempio**:

1. ADOZIONE DI UN SISTEMA COSTRUTTIVO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO NEL PROGETTO INIZIALE
	1. impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
	2. scelta di una diversa tipologia costruttiva per elementi portati (es. solai, scale, ecc.).
2. MODIFICHE DELL’ORGANISMO STRUTTURALE PER:
	1. sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
	2. creazione o eliminazione di giunti strutturali;
	3. variazioni della tipologia delle fondazioni;
	4. variazioni del fattore di comportamento q;
	5. variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che vanifichi l’ipotesi di piano rigido, se presente;
	6. variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che conducano all’ipotesi di piano rigido, se prima era considerato deformabile;
	7. modifiche nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi), negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti, nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni) o della distribuzione delle masse che comportino il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
		* + aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
			+ variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
			+ variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
			+ variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
3. Modifiche in aumento delle classi d’uso o della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un’aliquota del 5% in fondazione, purché le fondazioni siano verificate entro i termini normativi;
4. Passaggio di categoria d’intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle Norme Tecniche delle Costruzioni.

Tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, si possono considerare varianti non sostanziali.

1. [↑](#footnote-ref-1)